

## DICHIARAZIONI

---

### ***Dichiarazione Iva: rettifica della detrazione per i forfettari***

di Raffaele Pellino

Con l'avvicinarsi del termine di presentazione del modello Iva 2017 particolare attenzione va posta **alla rettifica della detrazione Iva (articolo 19-bis2 del D.P.R. 633/1972) nel caso da quest'anno si sia passati dal regime ordinario a quello forfettario** (Legge 190/2014). In generale, si ricorda che l'ammontare della rettifica produce effetti sulla determinazione del saldo annuale Iva.

#### **Passaggio al regime forfettario**

Con il passaggio, dal 1° gennaio 2017, dalle regole ordinarie di applicazione dell'Iva al regime forfettario, per effetto del **mutato regime di detrazione, il contribuente potrebbe essere tenuto ad effettuare** nell'ambito della dichiarazione annuale Iva **la rettifica della detrazione** di cui all'[\*\*articolo 19-bis.2 del D.P.R. 633/1972\*\*](#).

Si rammenta infatti che, secondo l'[\*\*articolo 1, comma 61 della Legge 190/2014\*\*](#): “*il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto al regime forfettario comporta la rettifica della detrazione ... da operarsi nella dichiarazione dell'ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie*”.

Sul piano operativo la **rettifica va effettuata**:

- “*limitatamente*” ai **beni e servizi non ancora ceduti/utilizzati** esistenti al 31/12/2016;
- per i **beni ammortizzabili** (compresi i beni immateriali), se al 31/12/2016 non è ancora trascorso un quinquennio dall'acquisto del bene (ci si riferisce ai beni acquistati a partire dal 2013); non si considerano ammortizzabili i beni di costo unitario non superiore a € 516,46 né quelli il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito è superiore al 25%; per questi, dunque, la rettifica della detrazione non va effettuata;
- per i **beni immobili**, se al 31/12/2016 non è ancora trascorso un decennio dalla data di acquisto o di ultimazione (ci si riferisce agli immobili acquistati o ultimati dal 2008).

Riguardo le **modalità di calcolo della rettifica** in esame occorre tener conto dei seguenti criteri:

- per i **beni ammortizzabili**, la rettifica è calcolata “*con riferimento a tanti quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancati al compimento del quinquennio*”; per le autovetture, la rettifica riguarda solo la quota dell'Iva detratta in via ordinaria (in genere il 40% dell'Iva a credito);

- per **gli immobili**, la rettifica è calcolata con riferimento a **tanti decimi** dell'imposta detratta quanti sono gli anni mancati al compimento del decennio;
- per **i beni ed i servizi non ancora ceduti/utilizzati** la rettifica riguarda l'intera Iva detratta all'acquisto.

### La compilazione del modello Iva 2017

I soggetti che, a partire dal 2017, si avvalgono del regime forfetario, nell'ambito del modello Iva devono:

- **barrare la casella del rigo VA14** per comunicare che si tratta dell'ultima dichiarazione annuale Iva precedente all'applicazione del regime;

**VA14** Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)  
Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA

- riportare nel **rito VF70 l'ammontare della rettifica** (con segno negativo).

**VF70** **TOTALE rettifiche** (indicare con il segno +/-) ,00

Ciò detto, ipotizziamo che un contribuente sia passato dal 01/01/2017 al regime forfettario e che presenti al 31/12/2016 la **seguente situazione** ai fini della rettifica della detrazione:

<b>Anno</b>	<b>Descrizione acquisto</b>	<b>Rettifica</b>
<b>2012</b>	Attrezzatura per € 3.000 + Iva	<b>NO</b>
<b>2013</b>	Beni di costo non superiore a € 516,46	<b>NO</b>
<b>2014</b>	Arredamento per € 4.000 + Iva (€ 880)	<b>€ 352</b> (880 x 2/5)
<b>2015</b>	Attrezzatura per € 5.000 + Iva (1.100) PC per € 1.000 + Iva (€ 220)	<b>€ 660</b> (1.100 x 3/5) <b>€ 132</b> (220 x 3/5)
<b>2016</b>	Beni di costo non superiore a € 516,46	<b>NO</b>
<b>2016</b>	Arredamento per € 2.000 + Iva (€ 440)	<b>€ 352</b> (440 x 4/5)
<b>2016</b>	Autovettura per € 15.000 + Iva (€ 3.300), detratta in misura pari al 40% (€ 1.320)	<b>€ 1.056</b> (1.320 x 4/5)
<b>TOTALE</b>		<b>€ 2.552</b> (352 + 660 + 132 + 352 + 1056)

L'ammontare pari a € 2.552 va indicato nel **rito VF70**; ipotizzando che per il 2016 l'Iva a credito sia pari a € 2.750 e l'Iva a debito a € 3.480, il **modello Iva 2017** è così compilato:

<b>VA14</b>	Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA	
<b>VF25 TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPOSTABILI (VF23 colonna 2 ± VF24)</b>		<b>2.750 ,00</b>
<b>VF70 TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)</b>		<b>- 2.552 ,00</b>
<b>VF71 IVA ammessa in detrazione</b>		<b>198 ,00</b>
<b>VL1 IVA a debito (somma dei righi VE26 e VJ20)</b>	<b>DEBITI</b> <b>3.480 ,00</b>	<b>CREDITI</b>
<b>VL2 IVA detraibile (da rigo VF71)</b>		<b>198 ,00</b>
<b>VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2)</b> ovvero	<b>3.282 ,00</b>	
<b>VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)</b>		<b>,00</b>

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Convegno di aggiornamento

**LA DICHIARAZIONE IVA E LE NOVITÀ  
NORMATIVE ED INTERPRETATIVE**

►►